



## **Titolo**

Codice di giustizia sportiva – ambito di applicazione - art. 2, comma 2, CGS - criterio della rilevanza per l'ordinamento federale – ratio

## **Descrizione**

La previsione di cui all'art. 2, comma 2, CGS secondo cui il Codice si applica anche a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, costituisce una norma di chiusura dell'ordinamento sportivo che affonda le radici nei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve ispirarsi ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e che proprio per la tutela effettiva dei predetti principi e valori è volta a privilegiare l'aspetto sostanziale (comportamenti ricollegabili all'attività sportiva, indipendentemente dal fatto che siano posti in essere da chi sia formalmente tesserato o socio) su quello formale (costituito dall'elemento del tesseramento).

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 16/CFA/2021-2022/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

art. 2, comma 2, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0016 CFA del 23 settembre 2021 (Gagliardi Francesco - Fricano Giacomo - Francesco Giuseppe Bruno - Calaciura Giuseppe - Ciadamidaro Giovanni Mirko - Ali Giovanni - A.S.D. Troina/Procura Federale)**